

## REGIONE SICILIA

### LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.

(GU n.12 del 22-3-2014)

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 3 del 17 gennaio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili.

2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennita' e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennita' di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.

4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Indennita' mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali). - 1. Al Presidente della Regione e' attribuita un'indennita' mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali e' attribuita un'indennita' aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennita' di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.».

Art. 3

Gratuita' della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennita' di missione per i componenti del Governo.

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di

qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non puo' prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Rimborsi ed indennita'). - 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennita' spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.».

#### Art. 4

Pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali

1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole «le quote di partecipazione a societa'», sono inserite le seguenti: «la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;»;

b) all'articolo 1 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonche' gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalita' di cui al predetto decreto legislativo»;

c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 e' aggiunto il seguente punto: «5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.»;

d) all'articolo 8, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.»;

e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonche' gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalita' di cui al predetto decreto legislativo.».

#### Art. 5

Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari

1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni parlamentari, agli stessi e' applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennita' spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalita' di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali debbano partecipare in rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalita' del presente comma la Presidenza

della Regione adotta i conseguenti provvedimenti.

#### Art. 6

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi:

a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti;

b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi.

2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.

#### Art. 7

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale

1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.

#### Art. 8

Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere

1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.

#### Art. 9

Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari

1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio.

2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalita' stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.

#### Art. 10

Soppressione dell'assegno di solidarieta' ed istituzione dell'assegno di fine mandato

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dal 1° gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosita' individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovra' prevedere in particolare:

a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilita' lorda per anno di mandato;

b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per piu' di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennita' mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.

3. Con le modalita' di cui al comma 1 e' disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarieta' erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalita' e i termini per la liquidazione degli importi maturati.

#### Art. 11

Sistema previdenziale dei deputati regionali

1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno.

2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

#### Art. 12

Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea

1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio regolamento, i provvedimenti idonei a:

a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio funzionamento, al personale ed all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014, 2015 e 2016;

b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante la riduzione della pianta

organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario;

c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle procedure interne.

Art. 13  
Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 14  
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014

CROCETTA

(Omissis).